COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo territoriale
anno 2026

(art. 40, comma 3-sexies, D.L.gs n. 165 del 2001 e Circolare RGS del 19/7/2012 n. 25)

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

"La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti"

Modulo 1
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa relativo all'anno 2026 è stato costituito, con determinazione del servizio risorse umane ed organizzazione n. 1225/2026 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. art. 60 del CCRL 14/10/2026 che disapplica e sostituisce il corrispondente art. 45 del CCRL 19/07/2023.

Il Fondo nelle sue componenti stabili e variabili viene così riepilogato per estratto:

Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

	RISORSE STABILI						
A.1	**Comma 2 - Consolidamento delle risorse stabili**						
	a)	le risorse stabili determinate, ai sensi dell'articolo 45 del CCRL 2019-2021 sottoscritto il 19.07.2023, con l'atto di costituzione del Fondo per l'anno 2024;					**34.727,53**
	b)	l'importo corrisponde all'incremento del	**5,79%**	delle risorse di cui alla lett. a).			**2.010,72**
A.2	**Comma 3 - Incremento delle risorse stabili**						
	a)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità del personale cessato dal servizio a decorrere dal **01.01.2024**; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.					
		Annotazioni				Importo	
		n. 1 cat. C cessato per pensione dal 16/11/2025				323,70	
				Totale complessivo		323,70	323,70
A.3	**Comma 4 - Incremento delle risorse stabili per personale**						
	b)	Incremento nel caso in cui il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il Fondo da costituire sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2025; questo incremento, avente carattere eventuale va verificato e calcolato anno per anno.					
		Numero di dipendenti a tempo indeterminato **al 1° gennaio 2025**	26				
		Numero di dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2026	24				
		Non c'è incremento di personale!		-2	x	1.000,00	-
A.4	**Comma 9 - Trasferimento di personale**						
		Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D. Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi in relazione alle unità di personale trasferito e alla data del trasferimento. A tale fine:					
	a) le risorse stabili vengono così determinate:						
	1)	**quota individuale delle risorse stabili**: è determinata una quota individuale corrispondente alle progressioni economiche già in godimento, da parte del personale interessato, alla data del trasferimento; tale quota sarà poi ulteriormente incrementata, nella misura necessaria, nell'ipotesi di successiva attribuzione di progressione economica avente decorrenza antecedente il trasferimento. Il personale con contratto a tempo parziale (part time orizzontale, verticale o misto) viene conteggiato come unità intera;					
	2)	**quota indistinta delle risorse stabili:** viene determinata una quota indistinta calcolata sulle risorse stabili eventualmente residue, ossia quelle che alla data del trasferimento non risultino impiegate per progressioni economiche già attribuite o in forza di Accordi decentrati già sottoscritti che coinvolgano anche il personale da trasferire. Dette risorse residue vengono divise per tutte le unità di dipendenti dell'ente cedente e il valore ottenuto viene moltiplicato per le unità trasferite. Il personale con contratto a tempo parziale (part time orizzontale, verticale o misto) viene conteggiato come unità intera;					
		Totale complessivo personale trasferito					-
A	**TOTALE RISORSE STABILI (A.1+A.2+A.3+A.4)**						**37.061,95**

Sezione II – Risorse variabili

RISORSE VARIABILI

B.1 Comma 6 - Personale in servizio al 1° gennaio

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'ammontare annuale delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto adi lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il fondo ed è quantificato nell'importo pro-capite di euro 730,00

	Numero unità		Importo annuo per dipendente risorse variabili	
Dipendenti in servizio al 1° gennaio 2026	24	x	730,00	17.520,00

B.2 Comma 7 - Risorse variabili - incrementi annuali

Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:

a)	dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni	19.653,02
b)	dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente, al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiuntimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza	
c)	per una quota determinata ai sensi del **comma 6** e relativo importo (*euro 730,00*), in proporzione alle unità dipersonale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000	2.920,00
d)	dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 CCRL 19.07.2023 (*Diritti derivanti da invenzioni industriali)*	

B.3 Comma 9 - Trasferimento di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D. Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi in relazione alle unità di personale trasferito e alla data del trasferimento. A tale fine:

b) le risorse variabili vengono determinate come quota indistinta, del valore previsto al comma 6

	Numero unità		Importo annuo per dipendente risorse variabili	
		x	730,00	-

B.4 Comma 10 - Forme Associative - assegnazione temporanea

Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla legge regionale 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione possono rispettivamente ridurre e incrementare i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi dei commi 5, 6 e 7 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. I criteri di suddivisione delle risorse sopraindicate vengono definiti dagli accordi fra gli enti. -

B	**TOTALE VARIABILI (B.1+B.2+B.3+B.4)**	**40.093,02**
C	**TOTALE FONDO (A+B)**	**77.154,97**

Sezione III – Riduzioni del fondo:

Ricordato che

- l'art. 22 della L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, stabilisce che gli enti locali della Regione FVG assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

- la DGR FVG 1994 del 23/12/2021 ha ri-determinato i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica definiti dall'art. 22;
- con la circolare n. 38197 del 30/12/2020 la Direzione centrale autonomie locali, nell'illustrare il contenuto delle nove norme concernenti gli obblighi di finanza pubblica vigenti nella regione, specifica che i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;

Gli importi di salario accessorio di cui alla presente relazione rientrano nel valore soglia di cui alla LR 20/2020, pertanto non viene applicata alcuna riduzione.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 60 del CCRL 14/10/2026 che disapplica e sostituisce il corrispondente art. 45 del CCRL 19/07/2023:

RISORSE STABILI		
A.1 comma 2 consolidamento risorse stabili sub a)	€ 34.727,53	**€ 37.061,95**
A.1 comma 2 consolidamento risorse stabili sub b)	€ 2.010,72	
A.2 comma 3 incremento delle risorse stabili	€ 323,70	
A.3 comma 4 incremento delle risorse stabili per personale	€ 0,00	
A.4 comma 9 trasferimento di personale	€ 0,00	
RISORSE VARIABILI		
B.1 comma 6 personale in servizio al 01/01/2026	€ 17.520,00	**€ 40.093,02**
B.2 comma 7 a) risorse variabili incrementi annuali	€ 19.653,02	
B.2 comma 7 c) risorse variabili incrementi annuali	€ 2.920,00	
B.3 comma 9 trasferimento di personale	€ 0,00	
B.4 comma 10 forme associative assegnazione temporanea	€ 0,00	
TOTALE		**€ 77.154,97**

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

In applicazione dell'articolo 60 del CCRL 14/10/2026, comma 13, le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, continuano ad essere imputate a carico del bilancio.

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse relativamente alle seguenti finalità:
- indennità varie spettanti al personale dipendente € 22.694,00;
- fondo per il lavoro straordinario € 15.121,48.

Gli eventuali risparmi sulle quote stanziate ad inizio anno sulle voci delle sopraindicate danno origine ad economie di bilancio.

Modulo 2
Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Le voci di spesa indicate nella presente sezione si riferiscono ad istituti finanziati con il Fondo, la cui disciplina è contenuta nei CCRL vigenti.
Resta fermo che la spesa per progressione economica ha natura obbligatoria in quanto deriva da situazioni giuridicamente già perfezionate in base a CCDI precedenti.

Utilizzi stabili del Fondo	
Progressioni già acquisite	€ 14.494,00

Il predetto importo trova piena copertura nella quota di risorse stabili del fondo pari a € 37.061,95.

Utilizzi variabili del Fondo	
Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni Somme articolo 60 comma 7 CCRL 14/10/2026	€ 22.573,02

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo:

La pre-intesa ha disposto la destinazione delle risorse stabili alla PEO da 1.1.2026 per il 50% dei dipendenti che hanno diritto a parteciparvi e comunque nel limite delle risorse stabili disponibili e la destinazione della quota eventualmente residua di dette risorse a finanziamento della produttività individuale secondo i criteri previsti dal vigente sintema di misurazione della performance.

FSA 2026	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
	€ 37.061,95	€ 40.093,02
Impieghi non contrattabili	- € 14.494,00	- € 22.573,02
Quota massima di risorse stabili disponibile per peo da 1/1/2026	€ 22.567,95	
Quota di risorse variabili già disponibile per la performance anno 2026 (*)		€ 17.520,00

(*) La quota definitiva delle risorse disponibili destinate ad incentivare la produttività è soggetta a rideterminazione a consuntivo.

Gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità e lavoro straordinario, imputate a carico del bilancio degli Enti, sono contrattate nell'importo rispettivamente di € 22.694,00 e € 15.121,48;

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto integrativo:	€ 37.067,02

- voci stipendiali la cui disciplina è contenuta nei CCRL vigenti aventi natura obbligatoria che deriva da situazioni giuridicamente già perfezionate in base a CCDI precedenti (Progressioni già acquisite); - risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni (trattasi di somme che hanno specifico finanziamento in entrata es. incentivi funzioni tecniche);	
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto decentrato (Nuove progressioni + risorse destinate alla produttività)	€ 40.087,95
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	**€. 77.154,97**

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi:

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

a. Le destinazioni dei fondi aventi natura certa e continuativa vengono tutte finanziate con risorse stabili dei fondi e ciò è facilmente rilevabile dalle tabelle sopra riportate.

b. L'assegnazione delle risorse destinate a finanziare la "produttività" avviene nel limite delle risorse residue dopo l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali finanziati con il fondo di cui all'art. 60 del CCRL 14/10/2026 che disapplica e sostituisce il corrispondente art. 45 del CCRL 19/07/2023. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16/2010, la liquidazione degli incentivi viene disposta solo a seguito della valutazione positiva della relazione sulla prestazione da parte dell'O.I.V.

c. Con l'introduzione del concetto di sostenibilità della spesa complessiva di personale (art. 22 della L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20) il salario accessorio non è soggetto al rispetto del limite 2016 dettato dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

d. Parimenti, i commi 10 e 11 dell'art. 45 del CCRL 201-2021 recepiscono i principi discendenti dal nuovo regime del Sistema integrato Regione-Enti locali in materia di finanza pubblica derivanti dall'Accordo Stato-Regione siglato il 25 febbraio 2019, dalle norme di attuazione contenute nel decreto legislativo 154/2019, dalla legge regionale 19/2019 e dalla legge regionale 20/2020, che hanno posto a cardine della riforma il principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti – sostenibilità rilevata e controllata nell'ambito dell'intero aggregato - di talché i limiti ai trattamenti accessori e allo straordinario previsti nella precedente disciplina contrattuale risultano superati in quanto incompatibili con il nuovo principio.

e. Gli importi di salario accessorio di cui alla presente relazione rientrano nel valore soglia di cui alla LR 20/2020.

Modulo 3
Sintesi fondo anno corrente e confronto fondo anno precedente

Si riporta il seguente prospetto di confronto:

Dettaglio voci	FONDO 2026	FONDO 2025	DIFFERENZA
Risorse stabili fondo	€ 37.061,95	€ 34.727,53	€ 2.334,42
Risorse variabili fondo	€ 40.093,02	€ 24.060,00	€ 16.033,02
TOTALE FONDO	€ 77.154,94	€ 58.787,53	€ 18.367,41
Indennità accessorie a carico del bilancio	€ 22.694,00	€ 20.439,00	€ 2.255,00
Lavoro straordinario	€ 15.121,48	€ 20.920,86	(-) € 5.799,38

La nuova quantificazione dettata dall'art. 60 del CCRL 14/10/2026, che disapplica e sostituisce il corrispondente art. 45 del CCRL 19/07/2023, porta inevitabilmente ad una variazione sia delle risorse di parte stabile che delle risorse di parte variabile.

Pertanto, essendo cambiata la modalità di calcolo del fondo, gli importi relativi a “fondo anno corrente” e “fondo anno precedente” non sono comparabili.

Le variazioni per indennità accessorie a carico del bilancio dipendono dall’effettiva programmazione della relativa spesa per l’anno in corso oltre che dai nuovi importi/criteri di attribuzione stabiliti dalla contrattazione per l’anno in corso.

Modulo 4
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei fondi nella fase di programmazione della gestione.

Nella programmazione del bilancio di previsione e in sede di approvazione dello stesso viene verificato e attestato il rispetto dei valori soglia approvati con deliberazione della giunta regionale FVG n. 1885/2020 e aggiornati con la successiva deliberazione n. 1994/2021, differenziati per classe demografica, relativi all’indicatore di sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti.

Sezione II – verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.

Con l’introduzione delle norme contenute nell’art. 22 della L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, il salario accessorio non è soggetto al rispetto del limite 2016 dettato dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 ma l’unico vincolo è quello della sostenibilità della spesa di personale con riferimento a valori soglia definiti dalla Giunta Regionale del FVG.

Il comma 12 dell’articolo 60 del CCRL 2022-2024 del 14/10/2026 nel confermare l’imputazione a carico del bilancio dell’ente delle voci stipendiali diverse da quelle indicate ai commi precedenti del medesimo articolo (risorse stabili e variabili), ivi compreso il lavoro straordinario, ribadisce che la quantificazione di tali somme, calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti, è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente.

È abrogato l’articolo 45 del CCRL 2019-2021, sottoscritto il 19.07.2023, ad esclusione del comma 2 solo per le finalità del comma 12 del CCRL 14/10/2026.ù

Rimane vigente solo il limite massimo annuo individuale per prestazioni straordinarie disposto dall’art. 17, comma 10, del CCRL 1/08/2002, pari a 180 ore.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi.

Il fondo costituito ai sensi dell’art. 60 del CCRL 14/10/2026, che disapplica e sostituisce il corrispondente art. 45 del CCRL 19/07/2023, trova completa copertura negli stanziamenti del bilancio 2026 sui vari capitoli del bilancio relativi alla Voce “redditi da lavoro dipendente”.

Gli oneri riflessi e l’IRAP trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio.

Cervignano del Friuli, *(data della forma digitale)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Lenardi

(documento firmato digitalmente)

Lenardi
Francesco
11.11.2026
10:02:16
GMT+01:00